

XVII legislatura

Atto del Governo n. 0

Testo dello schema, con
modificazioni, di decreto
legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 18 aprile
2012, n. 61, recante ulteriori
disposizioni in materia di
ordinamento di Roma Capitale,
corredato dalle osservazioni del
Governo

(Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

marzo 2013
n. 4



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Atto del Governo n. 0

Testo dello schema, con
modificazioni, di decreto
legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 18 aprile
2012, n. 61, recante ulteriori
disposizioni in materia di
ordinamento di Roma Capitale,
corredato dalle osservazioni del
Governo

(Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

marzo 2013
n. 4

a cura di: F. Marcelli
hanno collaborato: S. Ferrari, M. Mercuri

INDICE

1. QUADRO DI SINTESI	7
2. CENNI SULL'ESERCIZIO DELLA DELEGA SU "ROMA CAPITALE"	8
3. LA PRECEDENTE APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA	10
4. SCHEDE DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO	11
Norma programmatica (art. 1, comma 1)	11
Suppressione del riferimento alla Città metropolitana di Roma Capitale (art. 1, comma 2)	11
Rimodulazione degli interventi finanziati dalla previgente disciplina (art. 1, comma 3).....	12
Potere di ordinanza straordinaria del Sindaco per l'emergenza connessa al traffico (art. 1, comma 4).....	13
Cenni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ordinanze d'urgenza	14
Patto di stabilità (art. 1, comma 5 - patto "territorializzato" esteso a Roma Capitale - e comma 6 - abrogazione di norma transitoria).....	16
Modalità di finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 1, comma 7)	17
Assistenza in giudizio: avvocatura dello Stato e avvocatura del Comune (art. 2).....	18
TESTO A FRONTE TRA L'A.G. N. 513 PRESENTATO IL 3 OTTOBRE 2012, LE PROPOSTE EMENDATIVE DELLA COMMISSIONE BICAMERALE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE ESPRESSE IL 19 DICEMBRE 2012 NEL PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO E L'A.G. N. 0.....	21
ALLEGATI.....	27
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 513 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale"	29
Parere della 5 ^a Commissione permanente Bilancio del Senato sullo schema di decreto n. 513, in data 21 dicembre 2012.....	55

Parere della V Commissione permanente Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati sullo schema di decreto n. 513, in data 19 dicembre 2012.....	59
Parere della Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto n. 513, in data 19 dicembre 2012.....	65

1. QUADRO DI SINTESI

[Lo schema di decreto legislativo](#), trasmesso alla Camera il 21 marzo e su cui il Governo presenta le proprie [comunicazioni in Aula nella seduta del 3 aprile](#), giunge all'esame del Senato a seguito di una previsione della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#) c.d. "sul federalismo fiscale".

La citata legge 42, che contiene numerose ed articolate previsioni, ha a suo tempo delegato il Governo ad emanare una serie di decreti in materia di entrate e spese degli enti territoriali, ivi compreso - tra gli altri - l'ente "Roma Capitale", istituito con la riforma costituzionale del 2001 (art. 114, terzo comma Cost., nel testo novellato).

Il procedimento di delega prevedeva e prevede a tal fine la predisposizione di schemi di decreti legislativi da sottoporre, tra l'altro (oltre che a una serie di contributi che comprendono, nel caso di "Roma Capitale", ai correlati enti territoriali del Lazio) ai pareri delle Commissioni parlamentari. Il **par. 2** riporta brevi cenni sull'esercizio della delega¹.

La legge dispone inoltre che - entro tre anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati - possano essere adottati decreti integrativi e correttivi, ciò che è avvenuto con il testo qui in esame e con quelli che ad esso si correlano.

Si prevede poi, al riguardo che *"Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."* (art. 2, comma 4, della legge 42).

Tale procedura di coinvolgimento delle Assemblee parlamentari sugli schemi di decreto, non frequentissima nell'ordinamento vigente, ha un precedente specifico su cui si riferisce brevemente nel **par. 3**.

La comunicazioni che il Governo rende il 3 aprile al Senato, "sullo schema di decreto legislativo in materia di ordinamento di Roma Capitale", trovano dunque radice nell'intendimento di non conformarsi, in particolare, al [parere reso dalla Commissione parlamentare "per il federalismo fiscale"](#) sullo schema di decreto n. 513, in data 19 dicembre 2012 (XVI leg.), che costituisce il testo che precede quello qui in esame².

¹ Un quadro esaustivo è contenuto nella *Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, contenuta nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni [del 22 gennaio 2013](#), pag. 34 e ss.

² Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513). Sulle vicende delle consultazioni parlamentari e non riferisce ampiamente la relazione governativa di accompagnamento.

Il parere differiva in più punti dallo schema n. 513 e il nuovo schema differisce in più di un punto dal parere.

Al fine di facilitare il confronto tra i diversi testi, alla fine del **par. 4** ("schede di lettura dello schema di decreto") si può trovare un *testo a fronte* che compara il testo iniziale dell'atto (n. 513, XVI leg.) proposto dal Governo (colonna a sinistra), il testo che sarebbe risultato dalle condizioni poste nel parere parlamentare (colonna centrale) ed il testo su cui il Governo rende ora le comunicazioni.

Rinviando all'analisi del testo svolta nel seguente **par. 4**, si può qui osservare sinteticamente che i punti di divergenza - rispetto al parere - sono relativi a:

- la presenza del concerto (richiesta dal Governo, assente nel parere parlamentare) del Ministero per l'economia nel procedimento di rimodulazione degli interventi finanziati sulla previgente [legge su Roma, n. 396 del 1990](#) (art. 1, comma 3);

- la specificazione (richiesta dal Governo, assente nel parere parlamentare) della clausola di invarianza finanziaria nel procedimento di cui sopra (art. 1, comma 3);

- la riformulazione dei poteri di ordinanza del Sindaco di Roma Capitale in relazione agli stati di emergenza, in riferimento sia ai limiti di tale potere, che all'ambito delle emergenze (definite in "negativo" nel parere - "che non derivino da calamità naturali o disastri" - e in positivo nel testo del Governo - "connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico" - art. 1, comma 4);

- la soppressione nel testo del Governo della disposizione, presente nel parere, che disciplina i profili di permanenza della sopra citata situazione emergenziale (art. 1, comma 4);

- la riformulazione delle modalità di finanziamento del trasporto pubblico locale, con riferimento all'assegnazione diretta dei fondi a Roma Capitale che (nel testo del Governo e non nel parere) opera "nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio" (art. 1, comma 7); la quota è onnicomprensiva nel testo del Governo, al netto della parte relativa al trasporto ferroviario nel testo del parere.

- la previsione (inserita dal Governo, assente nel parere parlamentare) della clausola di invarianza finanziaria dei sopra ricordati interventi relativi al trasporto pubblico locale, assunta per il tramite di una rideterminazione del patto di stabilità (art. 1, comma 7).

2. CENNI SULL'ESERCIZIO DELLA DELEGA SU "ROMA CAPITALE"

La legge 42 reca disciplina, all'art. 24, dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale. La legge - come accennato nel precedente paragrafo - ha previsto che, con uno o più decreti legislativi, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, venisse disciplinato l'ordinamento transitorio, anche

finanziario, di Roma Capitale, secondo principi e criteri direttivi espressamente elencati.

In attuazione di quanto disposto sono stati emanati due decreti legislativi: il D.Lgs. n. 156 del 2010 per la parte relativa agli organi di governo (l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il Sindaco), e il D.Lgs. n. 61 del 2012 - cui si riferisce il testo qui in esame - per la disciplina del conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale.

Il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, che stabilisce il nuovo assetto istituzionale di Roma Capitale, è stato il primo provvedimento ad essere adottato in attuazione della delega prevista dal su citato art. 24, le cui disposizioni hanno carattere transitorio, in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, *ex art.* 23 della stessa legge n. 42, dovrebbe essere determinata con apposito decreto legislativo. A decorrere da allora, le disposizioni recate dall'art. 24 e dai relativi decreti delegati non dovrebbero perdere efficacia ma andare a regime, intendendosi riferite alla città metropolitana di Roma Capitale. La suddetta disciplina organica non è stata emanata entro i termini di scadenza della delega, e la nuova disciplina sulle città metropolitane è stata poi dettata dall'art. 18 del D.L. n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), che ha contestualmente abrogato sia l'articolo 23 sia le disposizioni (commi 9 e 10) dell'articolo 24 relativi all'applicazione, a Roma Capitale, delle norme sulle città metropolitane. In mancanza di rinvii normativi espressi tra le due fonti non è chiaro il rapporto tra l'ordinamento di Roma Capitale dettato dal decreto legislativo n. 156 (e dal successivo secondo decreto sull'ente, il n. 61 del 2012) e la disciplina generale sulle città metropolitane derivante dal citato D.L. n. 95 del 2012 (la cui applicabilità è stata peraltro sospesa fino al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità per il 2013).

Lo schema del decreto legislativo è stato esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che ha espresso il proprio parere il 16 settembre 2010, formulando una serie di condizioni, poi recepite nel testo definitivo del provvedimento.

Il Decreto legislativo n. 61 del 18 febbraio 2012 reca "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale", e completa la disciplina in campo finanziario del nuovo ente territoriale "Roma Capitale". In particolare il comma 5 del citato articolo disponeva che - con specifico decreto legislativo - l'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale sarebbe stato disciplinato, specificandone le funzioni ivi elencate, definendo le modalità per il trasferimento a Roma Capitale delle relative risorse umane e dei mezzi e assegnandole, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica.

Lo schema del decreto legislativo è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 21

novembre 2011, che ha espresso il proprio parere il 29 febbraio 2012, formulando una serie di condizioni, poi recepite nel testo definitivo del provvedimento.

3. LA PRECEDENTE APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Il procedimento per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L. n. 42 del 2009, è stato applicato in occasione del vaglio parlamentare del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011³; Atti del Governo nn. 292 e 292-*bis*), imperniato sui seguenti elementi cardine: la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare, l'introduzione della cd. 'cedolare secca' sugli affitti e l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'esame dello schema originario, AG n. 292, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 e assegnato alla Commissione Bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale (oltre che alle Commissioni bilancio di Camera e Senato) in data 9 novembre 2010, si concluse il 3 febbraio 2011, quando nella seduta antimeridiana della Commissione Bicamerale la proposta di parere favorevole condizionato, venne respinta essendovi registrata la parità di voti (art. 7, co. 1, Reg. interno della Comm. bicamerale)⁴.

In sede di comunicazioni del Governo sull'AG n. 292-*bis*, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 e trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il successivo 15 febbraio, l'Assemblea del Senato ha approvato la risoluzione n. 6-00061 nella [seduta n. 507 del 23 febbraio 2011](#), mentre l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00065 nella [seduta n. 443 del 2 marzo 2011](#).

Le risoluzioni hanno approvato per intero i contenuti delle comunicazioni del Governo.

³ D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante *'Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale'* (G.U. n. 67 del 23 marzo 2011).

⁴ Lo stesso 3 febbraio la Commissione Bilancio del Senato aveva espresso parere favorevole condizionato nella seduta n. 476, quando - sempre al Senato - la 1a Commissione aveva già espresso parere non ostativo con rilievi nella seduta n. 253 del 14 dicembre 2010 e la 6a Commissione parere favorevole con osservazioni nella seduta n. 220 del 1° febbraio 2011.

Il 3 febbraio 2011, la Commissione bilancio della Camera dei Deputati, all'esito della mancata approvazione del parere da parte della Commissione Bicamerale, convenne all'unanimità sull'opportunità di 'sopraspedere all'espressione del parere. Alla Camera dei Deputati le ulteriori Commissioni consultate si erano pronunciate nei seguenti termini: la 1a Commissione deliberò rilievi nella seduta del 2 febbraio 2011; la Commissione Finanze approvò la proposta di rilievi nella seduta del 20 gennaio 2011 e la Commissione Ambiente approvò la nuova formulazione della proposta di rilievi presentata dal relatore il 26 gennaio 2011.

4. SCHEDE DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO

Norma programmatica (art. 1, comma 1)

Il **comma 1 dell'art. 1** appare meramente programmatico ed esprime l'intendimento di integrare e correggere (e quindi, sostanzialmente, di modificare) il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Sugli aspetti generali del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (d'ora in poi: decreto 61) si veda il par. 2 che precede.

Soppressione del riferimento alla Città metropolitana di Roma Capitale (art. 1, comma 2)

Il **comma 2** sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto 61.

La norma soppressa⁵ è quella che prevede l'applicazione - delle disposizioni su Roma Capitale - alla città metropolitana di Roma Capitale, a decorrere dalla sua istituzione.

Tale norma, che verrebbe così soppressa, fa a sua volta riferimento ad altra, precedente norma, dello stesso tenore, che è stata a sua volta soppressa dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95⁶ (che ha abrogato i commi 9 e 10 del medesimo articolo 24).

L'esito sembrerebbe così superare il riferimento alla disciplina della Città metropolitana di Roma Capitale, destinata ad assorbire quella di "Roma Capitale". Attualmente è prevista⁷ - sia pure con disposizione temporaneamente sospesa - la soppressione della Provincia di Roma al momento dell'istituzione della "relativa città metropolitana".

La disposizione in commento era già contenuta all'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 188 del 2012 (c.d. sulla "soppressione delle province"), che non è stato tuttavia convertito dal Parlamento.

⁵ "A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta." Il comma 9 citato e- come detto *supra*, nel testo, soppresso, recitava: "A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale."

⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

⁷ Art. 18, comma 1, del dl 95 del 2012 (Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio) ha stabilito che le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014. La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 nel suo complesso sono sospese fino al 31 dicembre 2013.

La norma qui in esame corrisponde al testo di una delle condizioni cui la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale condizionava l'espressione del parere approvato nella seduta del 19 dicembre 2012.

Rimodulazione degli interventi finanziati dalla previgente disciplina (art. 1, comma 3)

Il **comma 3** aggiunge un comma *6 bis* all'art. 3 del decreto 61.

L'art. 3 disciplina la programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma Capitale. La norma qui in commento opera dichiaratamente in modo transitorio, "nelle more dell'applicazione delle procedure" di cui all'articolo stesso.

Il comma *6-bis*, così aggiunto, prevede in primo luogo il procedimento per la rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, finanziati dalla precedente disciplina del 1990⁸. La competenza è di Roma Capitale e le procedure sono quelle previste dal suo ordinamento. La delibera deve tuttavia essere trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva, effettuata con apposito decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In secondo luogo, si dispone per il caso in cui le rimodulazioni comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma: in tal caso esse sono adottate mediante conferenza di servizi⁹ indetta dal Sindaco di Roma Capitale.

Si dispone infine che dalle rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.

Al riguardo, il Governo ricorda - nella relazione d'accompagnamento allo schema - il nesso tra la proposta in esame e l'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della legge n. 396 del 1990¹⁰, vale a dire la quasi totalità della disciplina vigente per Roma, prima della sua sostituzione ad opera del decreto 61. A seguito di tale nuova disciplina, è residuo solo l'art. 10 della legge 396, recante appunto norme finanziarie, ma prive del contesto normativo contenuto, appunto, negli articoli precedenti.

La modifica qui in esame corrisponde ad una richiesta effettuata in sede di [Conferenza Unificata](#) e riproposta come condizione dalla Commissione bicamerale.

⁸ legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante " Interventi per Roma, capitale della Repubblica"

⁹ Conferenze di servizi disciplinate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

¹⁰ Ad opera dell'art. 3, comma 6 del decreto 61.

Il Governo, tuttavia, ha operato modifiche al testo formulato nella condizione, inserendo nel procedimento di rimodulazione degli interventi finanziati un concerto (non previsto nel parere parlamentare) del Ministero per l'economia nel procedimento. Sul punto, il parere parlamentare prevede solo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 3, comma 6, del decreto 61 (che precede il comma che, come detto, ha abrogato la quasi totalità degli articoli della legge 396), raccorda le risorse di cui all'art. 10 della legge 396 alla perequazione infrastrutturale, di cui al D.M. 26 novembre 2010 del Ministero dell'Economia¹¹.

La differenza tra il testo del parere e il nuovo testo del Governo è a fondamento del procedimento che coinvolge *il plenum* delle Assemblee parlamentari.

Potere di ordinanza straordinaria del Sindaco per l'emergenza connessa al traffico (art. 1, comma 4)

Il **comma 4** aggiunge un comma *1-bis* all'art. 10 del decreto 61.

Il comma *1-bis*, così introdotto, conferisce al Sindaco (di Roma Capitale) un potere di ordinanza per l'attuazione degli interventi, da effettuare sul relativo territorio di competenza, per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico¹², alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico.

Tale potere straordinario opera:

1. in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
2. nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera,
3. anche in deroga ad ogni disposizione di legge,
4. comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
5. con oneri a carico di Roma Capitale.

La norma qui in esame modifica il testo di una delle condizioni cui la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale condizionava l'espressione del parere approvato nella seduta del 19 dicembre 2012.

¹¹ "Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma Capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale".

¹² Il TUEL (D. L.vo 267 del 2000), prevede attualmente, all'art. 54, comma 6, che "In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4."

La differenza tra il testo del parere e il nuovo testo del Governo parlamentare è a fondamento del procedimento che coinvolge *il plenum* delle Assemblee parlamentari.

Il Governo - nella relazione d'accompagnamento - informa che il testo posto come condizione con il parere favorevole reso il 19 dicembre 2012 dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, è sembrato in contrasto con la disciplina generale in materia di protezione civile¹³. Infatti, si sostiene, la normativa¹⁴ prevede lo stato di emergenza solamente per eventi derivanti da fattori naturali escludendo altre emergenze, ivi comprese quelle derivanti dal traffico.

Il Governo ha ritenuto, pertanto, di riformulare la suddetta disposizione nell'intendimento di rispettare, tuttavia, le finalità della proposta originaria. Si inserisce così - con la norma illustrata - una fattispecie diversa rispetto a quelle disciplinate dalla normativa in materia di protezione civile che, tuttavia, attesa la peculiarità di Roma Capitale riconosce, come d'altra parte proposto dalla Commissione parlamentare, un particolare potere di intervento del Sindaco sul suo territorio.

Il Governo ha infine informato di aver ritenuto ultronea la disposizione proposta dalla Commissione al comma 1-ter, avendo considerato che la fattispecie non è soggetta ai limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La norma contenuta nel parere - e non riprodotta dal Governo - derogava alla vigente normativa¹⁵ in materia, prevedendo la permanenza della situazione emergenziale sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza fosse espressamente revocato.

Sul tema delle ordinanze d'urgenza del sindaco (già a suo tempo all'attenzione dell'opinione pubblica, nell'ambito della materia dell'ordine pubblico - c.d. "sindaci sceriffi") si riporta, qui di seguito, un quadro (sia pure non esaustivo) della giurisprudenza costituzionale.

Cenni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ordinanze d'urgenza

La giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni vagliato la legittimità costituzionale di disposizioni di legge che hanno attribuito poteri di ordinanza derogatori della normativa primaria, nonché "di ordinaria amministrazione", ossia privi di tale forza derogatoria.

¹³ Recentemente modificata con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

¹⁴ Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dalla citata legge n. 100 del 2012.

¹⁵ Il riferimento è al citato art. 5 della legge 225, anche per le procedure di revoca.

La Corte ha sottolineato il "carattere eccezionale del potere di deroga della normativa primaria" (sentenza n. 127 del 1995, in materia di protezione civile). Presupposti per la attribuzione di un siffatto potere ad autorità amministrative sono stati rinvenuti in primo luogo, sotto il profilo giuridico, in una specifica autorizzazione legislativa (n. 127 del 1995); quanto ai presupposti "di fatto", non di rado viene richiamata la natura e l'estensione dell'evento che comportano l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni e dunque l'esigenza che vi sia una direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare: a fondamento di tale opzione la Corte ha fatto riferimento alla imminenza e alla gravità del pericolo per l'integrità di beni fondamentali per l'uomo alla luce delle quali il potere di ordinanza non è stato valutato irrazionale (n. 418 del 1992); in altri casi si è fatto riferimento ad uno stato di emergenza (127 del 1995), a «casi di emergenza» e alle «circostanze straordinarie» (sentenza n. 196 del 2009).

In merito alle caratteristiche che devono assistere l'adozione di ordinanze da parte di un'autorità amministrativa in deroga alla normativa primaria, la Corte ha sancito in più occasioni che esse sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (*ex plurimis*, sentenze n. 115 del 2011, n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956), che proprio il carattere eccezionale dell'autorizzazione legislativa implica che i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modalità di esercizio (sent. n. 127 del 1995 e n. 418 del 1992), non potendo il potere di ordinanza incidere su settori dell'ordinamento menzionati con approssimatività, senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione (n. 127 del 1995) operando, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 115 del 2011, n. 4 del 1977). Anche sotto il profilo della compressione delle competenze regionali, il potere di ordinanza deve trovare dei limiti, poiché l'emergenza "non legittima il sacrificio illimitato dell'autonomia regionale e il richiamo a una finalità di interesse generale - <pur di precipuo e stringente rilievo> - non dà fondamento, di per sé, a misure che vulnerino tale sfera di interessi, garantita a livello costituzionale (sent. n. 307 del 1983, considerato in diritto, n. 3). L'esercizio del potere di ordinanza deve quindi risultare circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali" (sentenza n. 127/1995).

Anche per le ordinanze sindacali "di ordinaria amministrazione", ossia non idonee a derogare alla normativa primaria, la Corte richiede che l'esercizio di discrezionalità da parte dell'autorità amministrativa sia assistito dal rispetto del principio di legalità sostanziale: nella sentenza n. 115 del 2011 la Corte ha dichiarato l'illegittimità della previsione di ordinanze che, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico, genericamente identificato dal legislatore nell'esigenza «di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

Le ordinanze oggetto della sentenza richiamata incidono, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le persone presenti in un dato territorio), sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrative, violando - secondo la Corte - la riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione: la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non deve lasciare all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione (sentenza n. 4 del 1957), ma è quanto meno necessario che «la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione» (sentenza n. 190 del 2007). Né il rispetto di tale principio costituzionale è assicurato dall'adozione di un decreto ministeriale - atto amministrativo a carattere generale - cui le ordinanze del sindaco devono attenersi, avendo tale decreto ministeriale la funzione di indirizzare l'azione del sindaco, in quanto ufficiale del Governo, e non potendo soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini (sentenza n. 115/2011). Va segnalato che la disposizione in questione è stata considerata dalla Corte, in quella medesima pronuncia, illegittima anche per violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione: l'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione e lede il principio di eguaglianza dei cittadini.

Patto di stabilità (art. 1, comma 5 - patto "territorializzato" esteso a Roma Capitale - e comma 6 - abrogazione di norma transitoria)

Il **comma 5** aggiunge, in fine, un periodo al comma 1 dell'art. 12 del decreto 61. L'articolo 12 - nel testo vigente - concerne il patto di stabilità per Roma Capitale, e dispone - tra l'altro - che entro il 31 maggio di ciascun anno Roma Capitale concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il periodo aggiunto dispone, inoltre, che il concorso a tale realizzazione può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto "territorializzato/regionalizzato", vale a dire quello - previsto dall'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 - in cui, dal 2014, le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni (parte sanitaria esclusa) delle province autonome e degli enti locali, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo con le assemblee regionali rappresentative delle autonomie locali.

La norma era una delle tre incluse nello schema originario approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2012.

Il **comma 6** inserisce un comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto 61.

Il comma, così aggiunto, abroga il comma 22 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

Il comma abrogato prevede una disposizione del tutto analoga al già sopra citato - e vigente - art. 12 del decreto 61 (il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione (di cui si prevede l'abrogazione), si pone, inoltre, come dichiaratamente transitoria¹⁶.

La norma corrisponde senza modifiche ad una delle condizioni poste nel parere parlamentare.

Modalità di finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 1, comma 7)

Il **comma 7** sostituisce il comma 3 dell'art. 12 del decreto 61.

Il comma 3 sostituito, nel testo vigente, prevede l'erogazione diretta - non per il tramite della Regione Lazio - dallo Stato a Roma Capitale, dei fondi per gli interventi finanziari speciali ex art. 119 Cost. a favore di determinate autonomie territoriali e dei fondi di finanziamento dei "livelli essenziali" delle prestazioni al di fuori dell'ambito sanitario (art. 13 del decreto 68 del 2012).

Il nuovo testo - sostitutivo - dispone su una materia più specifica, e segnatamente sul concorso finanziario statale agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui al Fondo nazionale ex art. 16-*bis* del decreto legge 95 del 2012.

La norma proposta prevede che la ripartizione delle risorse da erogare direttamente a Roma Capitale avvenga:

1. nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio;
2. previa intesa con la Regione medesima e Roma Capitale (nelle more dell'intesa l'erogazione è fatta alla Regione Lazio); nell'ambito dell'intesa è rimodulato il "patto di stabilità" sia della Regione Lazio che di Roma Capitale, per assicurare la neutralità finanziaria dell'erogazione;
3. con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni;
4. in modo onnicomprensivo (e non - come previsto nel parere) al netto dei fondi destinati al trasporto locale ferroviario.

La norma - così formulata - modifica in più punti il testo di una delle condizioni cui la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale condizionava l'espressione del parere favorevole approvato nella seduta del 19 dicembre 2012.

¹⁶ "...fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, che reca norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale".

In particolare, il testo del parere non prevedeva la clausola di neutralità finanziaria e prevedeva, invece:

1. l'erogazione diretta dei fondi a Roma Capitale;
2. l'esclusione dei fondi per il trasporto locale ferroviario - che quindi restano impregiudicati - dalla determinazione dell'erogazione.

Il Governo - nella relazione d'accompagnamento - informa che il testo posto come condizione dal parere parlamentare, pone i seguenti profili di criticità:

- la quota spettante a Roma Capitale potrebbe gravare sul plafond di altre regioni e non solo su quella della Regione Lazio;
- l'eventuale mancato raggiungimento dell'intesa prevista tra Roma Capitale e la Regione Lazio potrebbe rendere impossibile l'adozione dei decreti di ripartizione del predetto fondo, con incertezze finanziarie anche per le restanti Regioni beneficiarie;
- l'esclusione del trasporto pubblico locale ferroviario creerebbe una complicazione nel processo di riparto del suddetto fondo in quanto, trattandosi di un fondo destinato a complessive esigenze del settore del trasporto, risulterebbe particolarmente complesso determinare la quota da attribuire a Roma Capitale, escludendo la quota destinata al trasporto pubblico locale ferroviario.

Il Governo ha ritenuto, pertanto, di riformulare nel senso illustrato la suddetta disposizione.

La differenza tra il testo del parere e il nuovo testo del Governo è a fondamento del procedimento che coinvolge *il plenum* delle Assemblee parlamentari (cfr. il testo a fronte a pagg. 24-25).

La relazione governativa rammenta, per completezza di informazione, "che la Regione Lazio, con ricorso notificato in data 19 luglio 2012, ha impugnato due disposizioni dell'art. 12 (commi 1 e 3) del decreto legislativo n. 61 del 2012 oggetto del correttivo in esame".

Il ricorso¹⁷ sostiene l'illegittimità dell'intervento statale dispositivo di un finanziamento diretto verso Roma Capitale, asseritamente lesiva della competenza regionale. La sentenza non risulta ancora pronunciata.

Assistenza in giudizio: avvocatura dello Stato e avvocatura del Comune (art. 2)

Il **comma 1 dell'art. 2** dispone che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale¹⁸ di Roma Capitale siano

¹⁷ Che figura in allegato al [dossier della Camera dei deputati n. 456](#) del 28 novembre 2012, sull'A.G. n. 513.

assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Tale decreto contiene il Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Si consente pertanto che la gestione commissariale usufruisca dei servizi dell'Avvocatura dello Stato.

Il successivo **comma 2** dispone sull'Avvocatura comunale, prevedendo che il relativo patrocinio prosegua nelle controversie sulle partite incluse nel documento di accertamento del debito pregresso.

A tal riguardo si fa riferimento all'art. 14, comma 13-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede l'attuazione del piano di rientro ed un correlato contratto di servizio stipulato dal Commissario cui vengono contestualmente posti in capo - oltre a poteri di rinegoziamento - anche poteri di accertamento del debito.

La norma fa infine salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta - si deve ritenere: in tale contesto - dall'Avvocatura dello Stato.

Le norme illustrate modificano una delle tre norme incluse nello schema originario approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2012, in relazione ad una delle condizioni cui la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale condizionava l'espressione del parere approvato nella seduta del 19 dicembre 2012.

Il testo sottoposto all'esame del *plenum* parlamentare corrisponde a quello del citato parere.

Un chiarimento sul tema della disponibilità - per la gestione commissariale - di avvalersi delle strutture di patrocinio nelle controversie in cui è parte era già stata sollecitata dal Commissario stesso, che aveva richiesto apposito parere all'Avvocatura dello Stato.

Il parere è stato reso dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura dello Stato con nota n. 394854 del 7 dicembre 2011¹⁹. In esso si sottolinea, anche in considerazione della assenza di una puntuale ed espresa disciplina sul tema, che "l'eccezionalità, del tutto particolare, della disciplina della Gestione prevista dall'art. 78 D.L. 112/2008" *sembra escludere che la gestione commissariale*

¹⁸ La gestione commissariale fa riferimento all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a norma del quale - al fine degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale - il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

¹⁹ La comunicazione dell'Avvocatura figura in allegato al [dossier della Camera dei deputati n. 456](#) del 28 novembre 2012, sull'A.G. n. 513.

possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e che pertanto, tale gestione debba avvalersi dell'Avvocatura comunale".

Testo a fronte tra l'A.G. n. 513 presentato il 3 ottobre 2012, le proposte emendative della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale espresse il 19 dicembre 2012 nel parere favorevole condizionato e l'A.G. n. 0

Atto del Governo n. 513	Parere della Commissione	Atto del Governo n. 0
Articolo 1 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)</i>		
1. Il presente decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.	<i>Nessuna osservazione nel parere</i>	1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
	1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso.	2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo è soppresso.
	1-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:	3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
	«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal	«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal

Atto del Governo n. 513	Parere della Commissione	Atto del Governo n. 0
	<p>medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".</p>	<p>medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze²⁰. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».</p>
	<p>1-<i>quater</i>. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p>	<p>4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto infine il seguente comma:</p>
	<p>«1-<i>bis</i>. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di</p>	<p>«1-<i>bis</i>. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di</p>

²⁰ Il **neretto** nella colonna di destra evidenzia esclusivamente le differenze con la colonna centrale.

Atto del Governo n. 513	Parere della Commissione	Atto del Governo n. 0
	<p>Roma Capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma Capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.</p> <p>1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992.</p>	<p>Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale».</p>

Atto del Governo n. 513	Parere della Commissione	Atto del Governo n. 0
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, infine, il seguente periodo:	<i>Nessuna osservazione nel parere</i>	5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183".	<i>Nessuna osservazione nel parere</i>	«Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
	2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è inserito il seguente: «2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.».	6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è inserito il seguente: «2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.».
3. il comma 3 dell'articolo 12, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 è abrogato.	3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:	7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è sostituito dal seguente:
	«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,	«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

Atto del Governo n. 513	Parere della Commissione	Atto del Governo n. 0
	<p>con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma Capitale, la quota di risorse spettante a Roma Capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma Capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni».</p>	<p>modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma Capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma Capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione.</p> <p>Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.».</p>

Atto del Governo n. 513	Parere della Commissione	Atto del Governo n. 0
<p>Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)</i></p>		
<p>1. La gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si avvale, senza oneri, delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.</p>	<p>1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.</p> <p>2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.»</p>	<p>1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.</p> <p>2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.</p>

ALLEGATI

N. 513

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale

(Parere ai sensi degli articoli 2, commi 3 e 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 ottobre 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D319/12


Roma, 3 ottobre 2012

Sen.
Renato Giuseppe Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale ai sensi degli articoli 2, comma 7 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della medesima legge n. 42 del 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 2 della citata legge 42 del 2009, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi, criteri direttivi e con la medesima procedura, di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 2. In base a tale procedura, sullo schema devono essere acquisiti l'intesa della Conferenza unificata ed i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della citata legge 42, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Attesa, poi, la peculiarità della disciplina in esame, è prevista l'acquisizione dei pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Lo schema del decreto legislativo è composto da due articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in tre commi.

In particolare, il comma 2 dello schema di decreto legislativo in esame reca una modifica dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale modifica si rende necessaria al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Il comma 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale comma dispone che le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 stabilisce la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In tal modo, viene fugato qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

RELAZIONE ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.L.R.)
(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La prescrizione di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali.

La modifica recata dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame è volta a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 e la citata disciplina generale in materia di Patto territoriale di stabilità. Viene introdotto quindi espressamente il riferimento normativo relativo al Patto territoriale sopraindicato, omissso nel decreto legislativo n. 61 del 2012, al fine di rendere chiara la partecipazione della Regione Lazio in concorso con Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'abrogazione prevista dal comma 3 dell'art. 1 dello schema normativo è volta ad eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

La criticità rilevata è quindi direttamente connessa all'esigenza di un intervento di chiarificazione normativa in coerenza con il quadro ordinamentale ed i suoi sviluppi normativi.

L'articolo 2 dello schema normativo in esame stabilisce, altresì, la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il provvedimento legislativo ha il precipuo fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, di apportare correzioni, integrazioni all'attuale formulazione della disposizione di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, nonché di stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Le modifiche apportate con il provvedimento in esame al decreto legislativo n. 61 del 2012 costituiscono interventi volti a chiarire il pieno coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa vigente concernente il Patto di stabilità territoriale, ponendosi quindi in sostanziale coerenza con le finalità di base del decreto legislativo oggetto di intervento di coordinamento normativo. Il provvedimento mira altresì a stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono le amministrazioni statali e gli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Come previsto dalle disposizioni di delega, l'intervento regolatorio sarà sottoposto alla Conferenza unificata per l'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. E' stato assicurato il confronto con gli enti interessati attraverso lo svolgimento di tavoli tecnici con rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento non è praticabile, in quanto si riproporrebbero le esigenze di chiarimento normativo per coerenza ordinamentale.

L'intervento regolatorio è indispensabile, infatti, in quanto le disposizioni correttive e integrative, previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono necessarie al fine della rimodulazione del decreto legislativo indicato nel titolo con interventi che rendano chiaro il coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa concernente il Patto di stabilità territoriale. Inoltre si è reso necessario stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta del decreto legislativo è coerente con la legge delega (art. 2 comma 7 della legge n. 42 del 2009) che reca specifiche disposizioni in relazione alla natura dell'atto da adottarsi al fine di recare modifiche ai decreti legislativi attuativi. Nel merito, non sono state individuate soluzioni alternative, considerata l'esigenza di un intervento di chiarificazione con finalità specifiche di coordinamento ordinamentale.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Si è proceduto all'analisi delle procedure attuative, considerando la finalità di delineare modifiche di chiarimento e coordinamento normativo per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dell'azione normativa nonché dell'azione fiscale e finanziaria, previsti dall'ordinamento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

L'opzione prescelta non presenta svantaggi. Vantaggi evidenti per i destinatari derivano dal chiarimento normativo operato.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Come riferito, non sono emerse condizioni per comparazione di opzioni alternative d'intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le attuali strutture amministrative incaricate di dare attuazione all'intervento regolatorio sono in grado di adempiere immediatamente, essendo adeguate in termini di professionalità e risorse umane, strumentali e finanziarie.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Non si rilevano incidenze sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I livelli territoriali di governo specificamente coinvolti sono la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale nonché le Amministrazioni statali competenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

L'intervento regolatorio non prevede alcuna azione di pubblicità ulteriore a quella prevista ordinariamente dalla disciplina vigente per gli atti normativi.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Saranno applicati gli strumenti ordinariamente disponibili da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative, per gli atti di competenza.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

L'art. 2, comma 7, della summenzionata legge delega n. 42 del 2009, consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto principale e risulta esercitabile nuovamente, qualora l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo correttivo evidenzia la necessità di un ulteriore perfezionamento.

L'Amministrazione proponente provvederà a predisporre, con cadenza biennale, la prescritta valutazione dell'impatto della regolazione introdotta dal presente intervento regolatorio, in cui verrà presa prioritariamente in esame l'attuazione degli obiettivi di snellimento e efficientamento dell'azione pubblica, secondo il chiarimento delle procedure attuative delineato dal presente intervento e valutando gli effetti indotti direttamente o indirettamente dall'intervento stesso, anche ai fini dell'esame di condizioni per eventuali ulteriori iniziative.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo correttivo in esame apporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, attuativo della legge summenzionata.

La modifica recata al comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo in esame, si rende necessaria al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'abrogazione del comma 3 dell'art. 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, contenuta al comma 3 dello schema di decreto legislativo in esame, è volta ad eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

L'articolo 2 dello schema normativo in esame stabilisce, altresì, la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina che regola l'assetto vigente negli ambiti in cui interviene il provvedimento in oggetto, per quanto riguarda l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, è contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della citata legge n. 42 del 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma Capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega.

Il provvedimento richiama, inoltre, la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 al fine di assicurarne il coordinamento con la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità tra Roma Capitale e Governo.

Infine il provvedimento prevede, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prosecuzione della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme contenute nell'articolo 1 dello schema normativo incidono sul decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale".

La norma contenuta all'art. 2 stabilisce, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prosecuzione della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento correttivo in esame è pienamente compatibile con i principi costituzionali, con particolare riguardo alla delega legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'intervento effettuato ai sensi della specifica previsione contenuta nella legge delega, che consente modifiche ai decreti legislativi attuativi nei tre anni successivi all'adozione degli stessi, non comporta la riapertura della delega.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con le norme contenute negli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. E' compatibile altresì con l'articolo 114 della Costituzione in base al quale la disciplina riguardante l'ordinamento di Roma Capitale è regolata con legge dello Stato. Sul provvedimento inoltre dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza unificata e attesa, poi, la

peculiarità della disciplina in esame, è prevista l'acquisizione dei pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il decreto legislativo si muove nell'alveo della consolidata giurisprudenza costituzionale. Non si ravvisano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo non incide sulla disciplina vigente in materia di obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1 Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto legislativo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, utilizzata secondo le prescritte modalità.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo prevede espressamente l'abrogazione del comma 3, dell'art. 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", contiene all'articolo 2, comma 7, la delega ad adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/58/FIN/15961

Roma, 7 NOV. 2012

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S B D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
Relazione Tecnica al decreto correttivo di Roma Capitale.

Con riferimento al provvedimento in oggetto si invia, per il seguito di competenza, la prevista relazione tecnica, debitamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO



699
5

SE
FM

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPIRATORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO X

Roma,

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 0094758
Rif. Prot. Entrata Nr. 0094757
Allegati: vari
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Relazione Tecnica al decreto correttivo di Roma Capitale – Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto si segnala che lo scrivente ha già comunicato il nulla osta con l'unità nota n. 49969 del 12 giugno 2012, relativamente alla relazione tecnica, pervenuta per le vie brevi, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfio

UP

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
7 MAG. 2012
Prot. N° 15959

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, nonché dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni. Ciò in quanto l'art. 2, comma 7, della citata legge consente l'adozione di provvedimenti correttivi entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali.

Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 61 del 2012, con il correttivo in esame, sono volte sostanzialmente a:

- salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- prevedere disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La neutralità finanziaria per la finanza pubblica è altresì garantita dal dettato dell'articolo 28 della legge delega n. 42 del 2009.


La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2012, N. 61, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE", AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 7, E 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del

Visti i pareri della competente Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del....., e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il, e del Senato della Repubblica, reso il

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)

1. Il presente decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

3. Il comma 3 dell'articolo 12, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è abrogato.

ART. 2

(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si avvale, senza oneri, delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.



ROMA CAPITALE

RA/62126

Uffice

17 SET. 2012

il Sindaco

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Giuridici


e Legislativi

c.a. Capo Dipartimento

Pres. Claudio Zucchelli

OGGETTO : Schema di decreto legislativo recante: " Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale".

In relazione alla richiesta di cui alla nota prot. n. 6055 DAGL/50183/10.3.4 del 25 giugno 2012, pari oggetto, si trasmette , l'Ordine del giorno, n. 503 del 14 settembre 2012 approvato all'unanimità dalla Commissione Roma Capitale, con il quale ha espresso - ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale - parere favorevole in merito allo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61



IL SINDACO

Giovanni Alemanno

Giovanni Alemanno

Ordine del giorno
del 14/09/2012.....

LA COMMISSIONE ROMA CAPITALE

Riunita per l'esame del parere da inviare al Governo in merito allo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n.61, concernente ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale;

riscontrata la volontà del Governo di procedere all'integrazione della suddetta normativa speciale per la Capitale d'Italia,;

Valutata, inoltre, la necessità:

- 1) di prevedere il necessario raccordo normativo tra le disposizioni contenute dal comma 1 dell'art.1 del D.lgs. 61/2012 e quelle relative all'ultimo periodo del comma 1 dell'art.18 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009 n.42
- 2) di prevedere nell'ambito delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del predetto D.lgs. 61/2012, una disciplina transitoria circa i programmi, e la loro eventuale rimodulazione, da adottarsi ai sensi della legge 396/90 dal momento che le relative norme sono state abrogate con il medesimo decreto

INVITA-E IMPEGNA

Il Sindaco di Roma Capitale a presentare in ogni forma che riterrà opportuna e adeguata presso il Governo, la Conferenza Unificata Stato-Regioni e la Commissione Parlamentare Bicamerale, il presente atto quale parere favorevole allo schema di decreto legislativo di modifica ed integrazione al secondo decreto di attuazione della riforma di Roma Capitale, nonché a proporre il raccordo normativo e l'inserimento della disciplina transitoria, sopra citati, nel medesimo decreto correttivo.

La Presidente della Regione Lazio

Prot. **420** /SG

Roma, **07 AGO. 2012**


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi

Pres. Claudio Zucchelli

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale".

Riscontrando la vostra nota prot. 6055 DAGL/50183/10.3.4 del 25 giugno 2012, con la presente si esprime parere positivo, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto.

Con i migliori saluti.

Renata Polverini


Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale del 20 settembre 2012

MOZIONE N. 506: presentata dalla Conferenza dei Presidente dei Gruppi Consiliari del 19/09/2012 avente ad oggetto:

“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale”.”

Approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta di prima convocazione del 20 settembre 2012, con il seguente esito di votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Astenuti	/
Favorevoli	27
Contrari	/

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI

- gli artt. 114, comma 3, 117 e 119 della Costituzione;
- la L. 5/5/2009 n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103) ed in particolare gli artt. 1 e 24, quest’ultimo modificato dall’art. 1, comma 21, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- i commi da 14 a 17 dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.Lgs. 17/9/2010 n. 156 recante “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219);

comma dispone che le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

TANTO PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA
ESPRIME

avviso FAVOREVOLE – ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 della L. 42/20099 – in merito allo schema di Decreto Legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale”.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012.

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Repertorio atti n. 115/20 del 26 settembre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 settembre 2012:

VISTO l'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato di definire l'ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di Capitale della Repubblica.

CONSIDERATO che, in attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nello schema di decreto legislativo di cui trattasi.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale;

VISTA la nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012, provvedimento che è stato inviato, il 3 agosto 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la con nota n. 7597 - DAGL/50183/10.3.4. dell'8 agosto 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il parere espresso dalla Regione Lazio che è stato inviato, il 10 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO il parere del Sindaco di Roma capitale pervenuto il 17 settembre 2012 e inviato, in data 18 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la nota del 20 settembre 2012 con la quale l'ANCI ha chiesto la convocazione di una riunione, a livello tecnico, trasmettendo un documento (All.A) contenente una proposta di integrazione al testo in esame;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 24 settembre 2012 nel corso della quale:

- i rappresentanti dell'ANCI hanno illustrato la proposta di integrazione dello schema di decreto con la previsione di una disciplina transitoria sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale della Repubblica già finanziati ai sensi della legge n. 396/1990; ciò in quanto l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2012 ha disposto l'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della citata legge n. 396 del 1990;

- i rappresentanti dell'UPI, nel consegnare il parere favorevole espresso dalla Provincia di Roma, hanno precisato di condividere la proposta dell'ANCI, richiamando l'attenzione del Governo affinché si possa procedere, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, a definire un quadro stabile di finanziamento per i soggetti istituzionali coinvolti in vista della istituzione della città metropolitana;

- i rappresentanti delle Regioni hanno reso noto che, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, non era stato possibile riunire il competente coordinamento interregionale tecnico, riservandosi di esprimere la propria posizione in sede politica dopo la riunione della Commissione affari istituzionali;

- i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate (Dipartimento per le riforme istituzionali e Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) hanno preso atto della proposta dell'ANCI in merito alla quale non hanno formulato rilievi;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento con la proposta integrativa già presentata in sede tecnica;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012, trasmesso con nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'integrazione contenuta nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2012, n. 61

("Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della Legge n. 42 del 5 Maggio 2009, in materia di ordinamento di Roma Capitale")

All'articolo 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo Ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvati mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241."

RELAZIONE ESPLICATIVA

Come noto il comma 6 dell'art.3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n.161, prevede l'abrogazione dei commi da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n.396 e con essi il complesso iter procedurale – disciplinato in particolare dagli artt. 2, 3 e 4 della citata legge - con il quale veniva prevista l'approvazione dei progetti ed il successivo inserimento dei medesimi nel programma degli interventi per Roma Capitale definitivamente adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario modificare il vigente programma di interventi per Roma Capitale, mediante una revisione dei quadri economici dei progetti approvati ovvero attraverso l'inserimento di nuove opere in sostituzione di quelle già finanziate ai sensi della citata legge 396/1990, l'attuale normativa non individua un regime transitorio che disciplini tale eventualità.

Pertanto, nelle more dell'avvio dell'iter procedurale descritto dal primo comma dell'art.3 del D.lgs. 61/2012, destinato, peraltro all'attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, risulta opportuno delineare un percorso procedimentale che possa colmare il vuoto normativo causato dall'abrogazione di cui al citato comma 6 e che in termini di tempistica consenta di semplificare sia una possibile rimodulazione delle risorse già finanziate sia una diversa allocazione delle medesime conseguente ad una nuova programmazione delle opere

Con riferimento all'iter di approvazione di nuovi progetti destinati ad essere inseriti nel programma, tale obiettivo si ritiene si possa raggiungere assegnando al progetto approvato in sede conferenza di servizi ex art. 14 della legge 241/1990, indetta dal Sindaco di Roma Capitale, la stessa valenza attribuita dall'abrogato art.4 della legge 396/1990 ai progetti approvati con la conferenza di servizi disciplinata dal medesimo articolo.

Sempre al fine di non aggravare l'iter di tale disciplina transitoria, l'inserimento dei nuovi progetti nel Programma degli Interventi si ritiene possa essere approvato con decreto del Ministro preposto al Dicastero dove le residue risorse relative alle opera ex legge 396/1990 sono attualmente allocate, previa proposta da parte di Roma Capitale adottata dai competenti Organi dell'Ente.





Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 722

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 21 dicembre 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	4
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	6

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	15
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	20

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	23
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	24

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	30
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	112
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	113

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	115
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	117

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT; Misto-Unione Democratica Consumatori: Misto-UDCON.

dal 25 al 50 per cento la quota minima delle maggiori entrate da destinare alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, recupero e manutenzione del patrimonio urbanistico.

Altresì, è stata rimodulata la cadenza temporale della copertura di cui al comma 5 dell'articolo 7.

Non essendovi richieste di intervento, propone poi l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), stante la necessità di acquisire le determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo in ordine al prosieguo dei lavori parlamentari, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 16,20.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per le ore 16,30 di oggi e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo n. 513, recante disposizioni integrative del decreto legislativo sull'ordinamento di Roma capitale.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

839^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale (n. 513)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando che esso è finalizzato a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma capitale e il Governo, con la disciplina generale sul patto territoriale di stabilità contenuta nella legge n. 183 del 2011; altresì, lo schema di decreto sopprime la previsione del finanziamento diretto a Roma capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, oltre a prevedere disposizioni sul patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale.

Considerato che dall'attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel concordare con il Relatore, rileva tuttavia l'inappropriatezza della relazione tecnica, nel punto in cui l'assenza di elementi di onerosità viene garantita dal rinvio alla clausola di neutralità finanziaria contenuta nella legge delega.

Il PRESIDENTE, nel concordare con l'osservazione del senatore Morando, rileva in ogni modo come il provvedimento non comporti oneri finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere non ostativo avanzata dal Relatore.

In considerazione del prosieguo dei lavori dell'Assemblea e della probabilità di dover recare ulteriori pareri, il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 18,50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	101
<i>ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	111

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	101
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 4063 (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	103
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni</i>)	103
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	120
Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 513 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate. Atto n. 520 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	105
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 527 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	106
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	107

possano essere svolte nell'ambito delle disponibilità umane, strutturali e finanziarie previste a normativa vigente.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere gli opportuni approfondimenti in relazione ai profili evidenziati dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 513.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, osserva che lo schema reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 61 del 2012 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Fa presente che il contenuto del provvedimento trasmesso dal Governo è estremamente limitato e contiene essenzialmente disposizioni di carattere procedurale riferite alla determinazione

degli obiettivi del patto di stabilità interno per Roma Capitale, nonché l'abrogazione della disposizione che prevedeva l'erogazione diretta a Roma Capitale delle risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e di quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo schema reca inoltre disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale. Non ritiene, pertanto, che sussistano profili rilevanti ai fini dell'esame della Commissione. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 513);

rilevato che il provvedimento introduce un numero limitato di modifiche, prive di riflessi di carattere finanziario, alla disciplina legislativa relativa a Roma capitale;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento attengono a profili procedurali del concorso di Roma capitale al conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno e attribuiscono all'Avvocatura comunale, in coerenza con le competenze ad essa spettanti ai sensi della legislazione vigente, il patrocinio di controversie relative alla gestione commissariale fino a questo momento svolte dall'Avvocatura dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate.

Atto n. 520.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di regolamento, recante riduzione degli organici delle Forze armate, è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 ed è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In proposito, osserva che, per valutare gli effetti delle riduzioni di organico in esame, andrebbe preliminarmente definito il quadro del personale in servizio, rispetto al quale commisurare le misure di riduzione previste dalle norme in esame. Tali elementi informativi si rendono, a suo avviso, necessari al fine di valutare l'effettiva possibilità di conseguire l'obiettivo fissato dallo schema di regolamento in esame, riferiti in particolare al conteni-

mento dell'organico entro 173.145 unità nel 2013, come indicato dalla relazione tecnica. Con riferimento al personale effettivamente in servizio, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati aggiornati, mentre nella relazione tecnica allegata alla legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale la consistenza effettiva del personale militare al 1° gennaio 2013 era stimata in 177.679 unità. Ciò premesso, osserva che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto una riduzione del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate e la Difesa. Con riferimento a tale comma, analogamente che per il comma 3 del medesimo articolo, la relazione tecnica ha previsto effetti di risparmio non scontati e verificabili soltanto a consuntivo. Evidenzia che lo schema di regolamento in esame, pur non essendo formalmente attuativo di tale misura di riduzione del personale, dispone una ridefinizione delle dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli delle Forze armate. Tale riduzione, a suo avviso, appare in linea, per i generali, con il suddetto parametro del 20 per cento, mentre per i colonnelli si attesta intorno al 10 per cento. In proposito ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo, al fine di precisare se sia prevista l'adozione di ulteriori misure volte a disciplinare la riduzione di organico dirigenziale non ancora attuata con il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA riguardo alla consistenza del personale in servizio, conferma che i dati contenuti nelle due relazioni tecniche risultano aggiornati e coerenti. Osserva quindi che la riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 riguarda il solo personale civile del Ministero della difesa, in quanto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare è interamente disciplinata secondo le modalità previste dalle

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	217
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazioni degli emendamenti alla proposta di parere dei relatori</i>)	222
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	223

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a esprimersi sull'emendamento Causi 1.7, confermando

o modificando il parere formulato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Roberto CECCHI dichiara di confermare il parere di remissione alla Commissione formulato nella seduta di ieri relativamente all'emendamento Causi 1.7. Osserva, infatti, che nello schema di decreto legislativo presentato dal Governo si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, con il quale si è stabilito che siano erogati direttamente a Roma capitale i finanziamenti statali relativi agli interventi speciali e ai livelli essenziali delle prestazioni in tutte le materie diverse dalla sanità. L'emendamento Causi 1.7 sostituisce interamente il citato comma 3, che pertanto viene espunto dall'ordinamento. Al tempo stesso introduce una previsione di tenore del tutto diverso e di ambito molto più circoscritto, in quanto si propone l'erogazione diretta esclusivamente dei finanziamenti statali relativi al settore del trasporto pubblico locale. Evidenza altresì che l'emendamento prevede espressamente che la determinazione della quota di risorse spettante a Roma capitale abbia luogo previa intesa

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso »;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, sia inserito il seguente:

«1-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino

modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. » »;

c) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, sia inserito il seguente:

«1-quater. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992. » »;

d) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:

«2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.» »;

e) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al

presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.» »;

f) l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale).

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.»

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVI LEGISLATURA

<u>416</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3533-A "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento. Edizione provvisoria
<u>417</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3603 Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea
<u>418</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 3584 e 3585-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Il testo approvato in sede referente Edizione provvisoria
<u>419</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Tavola di raffronto fra i commi del testo approvato dalla Camera (AS 3584), del testo approvato in sede referente (AS 3584-A) e del maxiemendamento del Governo EDIZIONE PROVVISORIA
<u>420</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3653 Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
<u>421</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3658 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"
<u>422</u>	Testo a fronte	Atto del Governo n. 538 "Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa"

XVII LEGISLATURA

<u>1</u>	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la terza applicazione - Edizione provvisoria
<u>2</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"
<u>3</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 1 Schema di decreto ministeriale di attuazione di deroghe in materia pensionistica

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".